

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

➤ Set informativo

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Mini Collisione e Malus Protetto**. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



Che cosa è assicurato?

✓ Mini Collisione

L'Impresa, nei limiti convenuti, con un **massimale di € 500,00**, si obbliga a rimborsare i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato, purché riparato presso la Rete Convenzionata.

La garanzia viene prestata a Primo rischio Assoluto.

✓ Malus Protetto

L'Assicurazione copre la perdita pecuniaria sofferta dall'Assicurato nel caso in cui lo stesso sia Contraente di una copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli e che la stessa, al rinnovo della copertura RCA anche presso assicuratore diverso, abbia comportato l'aumento di classe Bonus/Malus dovuto a sinistri avvenuti e pagati nel periodo di osservazione RCA ed a condizione che l'avvenimento ed il pagamento avvenga in vigenza della presente polizza con un **massimale annuo di Euro 300,00**.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da quelli di nuova immatricolazione, Km zero e/o usati fino a 36 mesi dalla prima data di immatricolazione, acquistati dai clienti di FINDOMESTIC BANCA S.p.A. ai quali venga erogato il finanziamento per l'acquisto del Veicolo stesso presso il Dealer.
- ✗ Non sono assicurabili persone fisiche o giuridiche che non rivestano la qualifica di Contraente per la Responsabilità Civile Auto presso altro Assicuratore con formula tariffaria Bonus/Malus.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Assicurazione non comprende le perdite pecuniarie conseguenti a:
 - ! dolo da parte del Contraente/Assicurato;
 - ! sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
 - ! irregolarità amministrative, errori o omissioni, inerenti l'attestato di rischio RCA;
 - ! pagamento del premio della copertura RCA effettuato da soggetti diversi dall'Assicurato della presente polizza;
 - ! contestazioni in merito alla attribuzione della CU da parte dell'assicuratore RCA;
 - ! violazioni di legge o amministrative.
- ! L'assicurazione non comprende i danni subiti al veicolo conseguenti:
 - ! incidenti contro veicoli non identificati
 - ! ribaltamento e uscita di strada
- ! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e del Principato di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente/Assicurato ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata pluriennale, senza tacito rinnovo. Le singole coperture avranno durata annuale e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.